

Legge Regionale 29 febbraio 1996, n. 4 (1)

"Contributo straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime decedute nell'esplosione avvenuta il 23 gennaio 1996 in Via Comunale Limitone di Arzano - Napoli - e dei cittadini titolari di attività produttive allocate negli stabili che hanno subito crolli totali o parziali."

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. La regione Campania interviene con un contributo straordinario di lire 650 milioni da ripartire in parti uguali tra gli eredi legittimi delle vittime decedute nell'esplosione avvenuta il 23 gennaio 1996 in via Comunale Limitone di Arzano - Napoli.

2. All'accertamento degli aventi diritto ed all'erogazione del contributo di cui al comma precedente provvede il Comune di residenza delle vittime su apposita relazione predisposta dal Sindaco.

3. E' altresì devoluto un contributo di lire 350 milioni ai cittadini titolari di attività produttive allocate negli stabili che hanno subito crolli parziali o totali.

4. Il contributo di cui al comma precedente è affidato all'Amministrazione Comunale di Napoli che provvederà all'accertamento degli aventi diritto ed alle modalità di erogazione.

ART. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al Capitolo 7844 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 di nuova istituzione con la denominazione " Contributo straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime decedute nell'esplosione avvenuta il 23 gennaio 1996 in Via Comunale Limitone di Arzano - Napoli - e dei cittadini titolari di attività produttive allocate negli stabili che hanno subito crolli totali o parziali" e con la dotazione di lire 1 miliardo mediante il prelievo dallo stanziamento del Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1995 che si riduce di pari importo ai sensi della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, art. 30.

ART. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 febbraio 1996

Rastrelli

---

(1) L' intero testo della presente legge è stato abrogato dall'articolo 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 ("Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia") vedi l'Allegato sub e), n. 97), della medesima legge.